



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 152 del 30-06-2020

OGGETTO: DISCIPLINA PER L' ATTIVITA' SPORTIVA DEL SURF

SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

IL SINDACO

Considerato che a seguito del rifacimento del *water front* del settore centrale del litorale del Comune di Recco si sono create, grazie alla formazione di un moto ondoso particolare, le condizioni favorevoli allo svolgimento dell'attività sportiva legata al surf;

Considerato che il Comune di Recco può vantare una lunga tradizione in molte discipline sportive, come ad esempio l'attività pallanuotistica che vanta nella Pro Recco Nuoto e Pallanuoto la squadra più titolata al mondo, e che ha sempre considerato lo sport come prezioso strumento di formazione, di aggregazione sociale e di promozione della salute, nonché un mezzo di implementazione dell'offerta turistica;

Considerato che negli ultimi anni Recco è diventata un'importante tappa per le gare di surf ricomprese nel circuito nazionale;

Considerato che la Federazione Nazionale Sci Nautico e Wakeboard, a seguito dell'inserimento del surf quale disciplina ammessa a partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo che si terranno nel 2021, ha manifestato interesse per Recco quale possibile sito di allenamento per gli atleti;

Ritenuto che lo sviluppo di questo sport possa rappresentare per la Città di Recco una valida opportunità di crescita;

Visto il parere favorevole dei titolari delle concessioni demaniali marittime del settore centrale del litorale di fronte alle quali potrà essere svolta l'attività sportiva di surf;

Dato atto che i titolari delle concessioni demaniali marittime, alla luce della loro esperienza lavorativa, soprattutto per gli aspetti che riguardano la sicurezza della balneazione, hanno fornito utili suggerimenti da inserire nella presente ordinanza;

Considerato che tale attività sportiva potrà e dovrà essere praticata solo in presenza di determinate condizioni meteo-marine per le quali è invece sconsigliata la normale balneazione;

Considerato che la Capitaneria di Porto di Genova ha raccomandato l'adozione di un'apposita ordinanza sindacale che disciplini tale attività sportiva;

Ritenuto di voler disciplinare l'attività sportiva del surf specialmente negli aspetti che riguardano la sicurezza dell'attività balneare, che resta l'attività di maggior interesse pubblico svolta sul litorale di Recco, con propria Ordinanza Sindacale, così come nelle competenze previste dagli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.L. 267/2000 e s.m.i.;

Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare 90/2014 della Capitaneria di Porto di Genova;

Vista l'Ordinanza 75/2014 della Capitaneria di Porto di Genova avente ad oggetto: "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 171/2005, specificatamente al Capo VIII, artt. dal 22 al 24" integralmente richiamati nel presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

ORDINA

Che, negli orari concomitanti con la balneazione, nella zona di mare del settore centrale del litorale delimitata dalle quattro boe bianche posizionate secondo la planimetria allegata sia consentita l'attività sportiva di surf al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. Quando sia stato verificato dal soggetto interessato e comunicato via PEC al Comune di Recco, con congruo anticipo, su LAMMA.RETE.TOSCANA.IT, sito di previsione meteo utilizzato anche dalla Marina Militare, che le onde su Scala Douglas abbiano un'ampiezza ricompresa tra 1.25 e 2.5 mt (scala del viola) e la presumibile durata temporale di dette condizioni. La comunicazione costituisce autorizzazione a procedere a quanto previsto al successivo punto 2);
2. Quando verificato, anche in contraddittorio con i concessionari demaniali interessati, il verificarsi delle condizioni marine di cui al punto 1. e prima di iniziare l'attività:
 - a) siano state installate n. 4 boe gonfiabili di colore bianco e forma triangolare del tipo di quelle utilizzate per le gare velistiche e del diametro di oltre 1 metro a 30 mt dalla linea di battigia, ancorate ad adeguati corpi morti e ben visibili anche da terra, posizionate secondo la planimetria allegata, che segnalino che da quel momento, e fino al loro ritiro, sarà consentito lo svolgimento dell'attività di surf ed interdetta la normale balneazione all'interno dell'area;
 - b) siano utilizzati per l'ancoraggio di dette boe gli stessi corpi morti esistenti ed utilizzati dagli stabilimenti balneari per le boe a delimitazione dell'area di balneazione così come previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova 90/2014;
 - c) siano rimosse le cime tarozzate usate dagli stabilimenti balneari per delimitare lo specchio acqueo antistante le concessioni solo ed esclusivamente per il tempo di permanenza delle boe di cui al punto 2. lett. a) e poi ripristinate nella loro sede originaria;
 - d) sia attivata una ulteriore postazione di salvataggio destinata al controllo dello specchio acqueo dedicato all'attività di surf, con tutte le dotazioni previste dalla normativa vigente e la contestuale presenza di almeno due bagnini, muniti di idoneo brevetto, che presidieranno il fronte dell'area per tutta la durata del suo utilizzo e fino al recupero delle boe di segnalazione di cui al punto 2 lettera b);

Per facilitare la comprensione di quanto previsto ai punti precedenti, sarà installata a terra a cura del Comune, nei punti di accesso al litorale e presso gli stabilimenti balneari, apposita cartellonistica, scritta in almeno tre lingue, riportante gli elementi idonei a segnalare ed identificare il momento in cui ci sarà la possibilità di svolgere l'attività sportiva.

I fruitori dello specchio acqueo che vorranno svolgere l'attività sportiva di surf, ricorrendone i presupposti di cui sopra, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza e per non interferire con l'utilizzo dell'arenile da parte delle persone, dovranno entrare in mare e rientrare

a terra esclusivamente dal lato destro della spiaggia libera sotto la Rotonda Faro, costeggiando il pennello frangiflutti con le modalità previste.

È vietato l'atterraggio dei surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.

Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora nella zona di atterraggio non siano presenti bagnanti, sul bagnasciuga e nel tratto di mare interessato, per un raggio di 100 metri.

L'attività potrà essere svolta solamente nelle ore diurne e comunque non oltre il tramonto

Sulla spiaggia, nel tratto ricompreso tra l'area nautica di levante e quella di ponente, non potrà essere lasciata nessun tipo di attrezzatura dedicata all'attività di cui alla presente ordinanza.

In caso di dichiarazione di allerta meteo arancione e rossa l'attività sportiva di surf non potrà essere in alcun modo condotta, anche se ricorressero le condizioni meteo-marine favorevoli al suo svolgimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza, che entrerà in vigore il **30 giugno e terminerà il 30 settembre 2020**

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 e s.m.i. per le violazioni inerenti la navigazione da diporto:

- **Articolo 1161 Cod. Nav. – Abusiva occupazione di area demaniale** – *“chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo privo della prescritta autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa fino a € 516,00”* . Il minimo edittale è di € 103,00 (centotre/00)
- **Articolo 1164 Cod. Nav. - Inosservanza di norme sui beni pubblici** - *“Chiunque non osserva una disposizione di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1032,00 ad Euro 3096,00”*. Il minimo edittale è di € 2064,00 (duemilasessantaquattro/00)
- **Articolo 1231 Cod. Nav. – Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione** – *“Chiunque non osserva una disposizione di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, salvo che il caso non costituisca un più grave reato, con una ammenda fino a € 206,00”*. Il minimo edittale è di € 136,00 (centotrentasei/00)
- **Articolo 53 D.lgs 171/2005 – Violazioni commesse con unità da diporto** – *“Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 276,00 a € 1377,00 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla metà”*. Il minimo edittale è di € 276,00 (duecentosettantasei/00)

IL SINDACO

Dott. Carlo Gandolfo

